

## Scheda 4.5

Natura - Regio Decreto

Titolo - Approvazione del testo del Codice Civile

Estremi - R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni - Artt. 1783 -1786 Del deposito in albergo

Pubblicazione - Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 1942

Settore tematico - Agriturismo: alloggio e agricampeggio

Categoria - Sicurezza degli ospiti

Sintesi del contenuto - Gli articoli dal n. 1783 al n. 1786 del Codice Civile regolano la responsabilità del gestore di una struttura ricettiva turistica (c.d. albergatore) in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. In particolare, stabilisce - il risarcimento per le cose che si trovano nell'alloggio, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata, salva dimostrata responsabilità del cliente e delle persone che lo accompagnano, forza maggiore o natura della cosa; il risarcimento illimitato quando le cose gli siano state date in custodia o abbia rifiutato di prenderle in custodia.

Collegamento al testo - Ricerca su [www.normattiva.it/ricerca/semplice](http://www.normattiva.it/ricerca/semplice)